



CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
JACOPO TOMADINI UDINE

AMMINISTRAZIONE

Prot. n. 789/A3

Udine 05/02/2013

All'albo del Conservatorio
SEDE

Sul sito web del Conservatorio

www.conservatorio.udine.it

Il Conservatorio: Statuto e Regolamenti;

Albo pretorio: Albo generale;

Albo pretorio: Albo studenti.

Oggetto: Pubblicazione Decreto Direttoriale n. 101 del 05/02/2013
Regolamento disciplinare allievi

Con la presente si dispone la pubblicazione all'albo del Conservatorio e al relativo sito web del
Decreto Direttoriale n. 101 del 05/02/2013

Il Direttore
M.o Paolo Pellarin



Decreto Direttoriale n. 101 del 05/02/2013

Regolamento disciplinare allievi

Art. 1

Principi e finalità

1. Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti per la loro irrogazione e il relativo procedimento.
2. La responsabilità disciplinare è personale.
3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.
4. Nessuna infrazione disciplinare connessa a comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli studenti iscritti al Conservatorio, anche per i fatti compiuti dagli stessi al di fuori dei locali e delle attività dell'Istituto, quando siano riconosciuti lesivi dell'organizzazione nonché della dignità e dell'onore dell'Istituzione, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.

Art.3

Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere gli impegni connessi alle proprie attività di studio.
2. Gli studenti devono tenere nei confronti del direttore, dei docenti, di tutto il personale dell'istituto e degli altri studenti un comportamento rispettoso e un linguaggio corretto.
3. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dalla normativa vigente, nonché ogni altra normativa promulgata dal direttore.
4. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e gli strumenti dell'Istituto e a comportarsi in modo tale da non arrecare danno a persone e al patrimonio della scuola.
5. Gli studenti sono tenuti ad informare preventivamente il proprio docente o il direttore sulla partecipazione a qualsiasi attività in ambito musicale (seminari, lezioni, corsi di perfezionamento, esibizioni pubbliche, insegnamento ecc.) che intendessero svolgere al di fuori dell'Istituto.
6. Gli studenti sono tenuti a fare uso di un abbigliamento adeguato in occasione delle produzioni concertistiche del Conservatorio nelle quali sono impegnati.
7. Sono considerati motivi validi, per la giustificazione di assenze, esclusivamente i seguenti: malattia, gravi motivi personali o di famiglia, frequenza documentata di scuola primaria o secondaria, partecipazione autorizzata ad altre attività.
8. Le assenze degli studenti minorenni devono essere giustificate da un genitore o dal facente veci.

Art.4

Mancanze disciplinari

1. Sono considerati passibili di sanzione disciplinare i comportamenti individuati nei successivi commi del presente articolo.
2. Ambito doveri scolastici:
 - 2.1. più di 3 assenze ingiustificate nella stessa materia nei corsi del vecchio ordinamento o frequenza inferiore all'80% delle lezioni nei corsi triennali e biennali dei corsi accademici.



- 2.2 negligenza abituale nello svolgimento delle attività di studio;
- 2.3 scarso impegno e incostanza nella partecipazione alle attività dell'Istituto;
- 2.4 mancata partecipazione alle produzioni artistiche deliberate dal Consiglio accademico e relative prove.
- 3. Ambito relazioni interpersonali:
 - 3.1. offese arrecate in qualsiasi forma verbale o scritta, atti di violenza fisica, morale o minacce rivolti al direttore, al personale docente e non dell'Istituto o agli altri studenti;
 - 3.2 reati di particolari gravità perseguibili d'ufficio o per i quali l'Autorità Giudiziaria abbia avviato un procedimento penale;
 - 3.3 reati per i quali vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
- 4. Ambito utilizzo delle strutture e patrimonio della scuola:
 - 4.1 incuria e/o danneggiamento volontario delle strutture, delle attrezzature e degli strumenti musicali dell'Istituto. Tali comportamenti implicheranno, oltre l'irrogazione delle relative sanzioni, anche l'obbligo del risarcimento dei danni arrecati;
 - 4.2 ingiustificato ritardo nella restituzione degli strumenti avuti in comodato dal Conservatorio;
 - 4.3 ingiustificato ritardo nella restituzione del materiale avuto in prestito dalla biblioteca;
- 5. Ambito rispetto delle norme organizzative e di sicurezza:
 - 5.1 fumare nei locali scolastici;
 - 5.2 uso del telefonino durante le lezioni o esercitazioni didattiche;
 - 5.3 mancato rispetto dei termini comunicati dalla segreteria per le diverse scadenze;
 - 5.4 disturbare in qualsiasi modo lo svolgimento delle lezioni e delle attività d'Istituto;
 - 5.5 accedere alla sala professori, quando non autorizzati;

Art.5

Sanzioni

- 1. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate per quanto possibile al principio della riparazione del danno.
- 2. Le sanzioni che si possono comminare sulla base del tipo e della gravità delle mancanze disciplinari sono le seguenti:
 - 2.1 ammonizione verbale;
 - 2.2 ammonizione scritta;
 - 2.3 interdizione temporanea da uno o più corsi;
 - 2.4 sospensione da uno o più esami, per una o più sessioni;
 - 2.5 allontanamento temporaneo dal Conservatorio, per un periodo non superiore a tre anni, con la conseguente perdita delle sessioni d'esame;
 - 2.6 esclusione dall'assegnazione di borse di studio per un periodo non superiore a tre anni;
 - 2.7 esclusione dall'attività concertistica e dalle produzioni dell'Istituto e relativi premi per un periodo non superiore a tre anni;
 - 2.8 esclusione dal prestito di strumenti e testi della biblioteca per un periodo non superiore a tre anni;
 - 2.9 esclusione dalla concessione di aule per studio per un periodo non superiore a tre anni;
 - 2.10 esclusione dalle autorizzazioni allo svolgimento di attività esterne per un periodo non superiore a tre anni.

Art.6

Organi competenti

- 1. Secondo l'art. 6 comma 4 del DPR 132/03 e l'art. 23 comma 1 lett. d) dello Statuto, la competenza per l'applicazione delle sanzioni spetta al Direttore del Conservatorio.



Art.7

Procedimento disciplinare

1. Prima dell'irrogazione delle sanzioni di cui ai numeri 2.1 e 2.2 dell'art.5, c.2, lo studente viene invitato a giustificarsi.
2. Negli altri casi lo studente viene informato dell'avvio del procedimento disciplinare a suo carico, ed entro 5 giorni può presentare le motivazioni a sua discolpa per iscritto o chiedere di essere ascoltato personalmente.
3. In casi di particolare gravità il direttore, contestualmente all'avvio del procedimento disciplinare, può sospendere provvisoriamente lo studente dalle attività didattiche fino all'esito del procedimento.
4. I procedimenti di cui al c.2 del presente articolo sono avviati su iniziativa del direttore venuto a conoscenza di fatti o circostanze di gravità tale da giustificare il procedimento stesso.
5. L'intera documentazione relativa ai singoli procedimenti disciplinari viene conservata nel fascicolo personale degli studenti.

Art.8

Organo di garanzia

1. Contro le sanzioni previste dall'art. 5 comma 2, dal numero 2.3 al numero 2.10 è ammesso, entro 10 giorni, ricorso all'organo di garanzia, formato da 3 docenti - eletti dal Consiglio accademico al proprio interno - e integrato dal Direttore che vi partecipa senza diritto di voto.
2. L'organo di garanzia può confermare la sanzione comminata dal Direttore o invitare lo stesso a riesaminare il provvedimento.
3. Se nell'ambito dei singoli procedimenti si evidenziano situazioni personali di incompatibilità o conflitto fra un docente membro dell'organo di garanzia e lo studente nei confronti del quale si procede, il Direttore – sentito il Consiglio accademico – provvede alla sostituzione del docente tramite un membro supplente.
4. Avverso una sanzione la cui irrogazione sia stata confermata dopo il riesame previsto dal precedente comma 1 e 2 non è ammesso altro ricorso.

Art. 9

Norme finali

1. Il presente Regolamento ha natura di Regolamento interno del Conservatorio ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto.
2. Il presente regolamento entra in vigore alla data di emanazione del Decreto del Direttore.
3. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante affissione all'albo e sul sito web www.conservatorio.udine.it.